

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CUBANORDEST

1. Costituzione e Sede.

E' costituita l'Associazione Culturale denominata *Cubanordest*, con sede a Padova. L'indirizzo della sede sociale è quello risultante dall'atto costitutivo.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell'associazione.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati, che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

3. Durata dell'associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

4. Scopi dell'associazione.

L'associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza della cultura cubana nonché la sua divulgazione.

Al centro dell'attività dell'associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e l'aggiornamento nei settori di attività infra indicati. L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'Associazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà o promuoverà, nel rispetto della normativa vigente, le seguenti attività:

Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, lezioni, organizzazione di concorsi.

Iniziativa ricreative: teatro e trattenimenti musicali, ricreativi in genere, proiezioni di films e documentari.

Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle discipline dell'arte e della didattica; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.

Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari di studi e ricerche, pubblicazione di libri e relativa pubblicità e sponsorizzazione.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi della associazione.

5. Requisiti e diritti degli associati.

Possono essere associati dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia o all'estero.

Potranno inoltre essere associati, associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli di *Cubanordest*. Potranno, infine, essere associati enti pubblici e privati aventi finalità affini a quelle di *Cubanordest*.

Gli associati saranno classificati in due distinte categorie:

- Soci Ordinari;

- Soci Sostenitori: quegli associati che contribuiscono in misura maggiore, con la quota associativa, al sostentamento economico dell'associazione;
- Soci *ad-honorem*: artisti, studiosi, divulgatori, o quelle persone che nel corso della propria carriera o vita, si siano distinti per particolari impegni o meriti operando con intenti affini a quelli della associazione; gli associati *ad-honorem* vengono eletti dall'assemblea generale su proposta deliberata con voto di almeno i tre quarti dei componenti del consiglio di amministrazione.

La qualità di associato comporta la possibilità di frequenza all'associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. Ammissione e obblighi degli associati.

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le iscrizioni decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

I soci *ordinari* e *sostenitori* sono tenuti al versamento di un contributo annuale fissato dal consiglio di amministrazione, diverso per ciascuna categoria; i soci *ad-honorem* sono esonerati dal versamento di tale quota.

La quota, o il contributo associativo, non può essere trasmessa, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata.

7. Doveri degli associati.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

8. Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere, che avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- b) per delibera di esclusione del consiglio di amministrazione per accertati gravi motivi;
- c) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Il consiglio di amministrazione procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista degli associati.

9. Organi dell'associazione.

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il segretario;

10. Partecipazione all'assemblea.

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio di amministrazione;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci.

11. Convocazione dell'assemblea.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante fac-simile, e-mail o semplice preavviso telefonico indirizzato agli associati a cura della presidenza; in alternativa può essere convocata via lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata.

12. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona da esso delegata o designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea delibera, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13. Forma di votazione dell'assemblea.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.

14. Compiti dell'assemblea.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio di amministrazione;

- b) eleggere i membri del consiglio di amministrazione, il presidente, il segretario;
- c) fissare, su proposta del consiglio di amministrazione, i contributi associativi;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione;

in sede straordinaria:

- f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione.

15. Compiti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati.

Il consiglio di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da associati e non associati.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

16. Composizione del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è formato da almeno 3 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea stessa designa il presidente fra i consiglieri nominati.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

17. Riunioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre consiglieri.

Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesimo funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in assenza, da un consigliere designato dal presidente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto da presidente e dal segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima sulle decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

18. Compiti del presidente.

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione, sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle delibere dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

19. Elezione del presidente.

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio di amministrazione, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

20. Uffici di segreteria.

Gli uffici di segreteria, diretti dal segretario, sono a disposizione degli associati per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

21. Entrate dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite: a) dai contributi annui di associati, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione; b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; c) da versamenti volontari degli associati; d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere, attività commerciali; e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati; f) da attività commerciali inerenti lo scopo sociale (es. pubblicità e/o sponsorizzazioni su prodotti editoriali).

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

22. Uscite dell'associazione.

Le uscite dell'associazione sono costituite da tutte quelle spese finalizzate al funzionamento della vita dell'associazione ed al raggiungimento dello scopo sociale, gestite ed approvate dal consiglio di amministrazione; il consiglio di amministrazione può prevedere per gli associati dell'associazione i rimborsi delle spese sostenute per favorirne e svilupparne l'attività, nelle modalità e nella misura stabilite dall'ordinamento giuridico e fiscale italiano.

23. Durata del periodo di contribuzione.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

24. Divieto di distribuzione degli utili.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

25. Esercizi sociali.

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al segretario secondo le direttive del presidente del consiglio di amministrazione.

26. Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'assemblea o dai liquidatori ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

27. Regolamento interno.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio di amministrazione.

28. Rinvio.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.